



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 759 del 2002, proposto dalla:
società Rb Pubblicità s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato
e difeso dall'avv. Giuseppe Scavuzzo, con domicilio eletto presso lo studio
dell'avv. Giuseppe Scavuzzo, in Roma, via Germanico n. 24;

contro

Comune di Roma, (ora Roma Capitale), in persona del Sindaco p.t., rappresentato
e difeso dall'avv. Massimo Baroni, elettivamente domiciliato presso gli uffici, in
Roma, via del Tempio di Giove n. 21;

per l'annullamento

della nota del Comune di Roma – Servizio affissioni e pubblicità n. 17392 del
9.10.2001 con la quale è stata disposta l'archiviazione, ai sensi dell'articolo 6 della
deliberazione C.C. n. 1689/1997, della documentazione prodotta ad integrazione
della domanda di riordino presentata da parte della società;

nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e /o
conseguenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Roma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2014 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La società ricorrente espone in fatto di aver presentato domanda di partecipazione alla procedura di riordino del settore dell'impiantistica pubblicitaria, stabilita con la deliberazione C.C. n. 254 del 1995, e di aver provveduto ad integrare detta domanda attraverso la produzione di documentazione, in applicazione a quanto previsto dalla delibera C.C. n. 1689 del 1997, con la quale è stata data attuazione della delibera n. 254 del 1995.

Con il provvedimento impugnato è stata dichiarata l'inammissibilità della predetta documentazione prodotta da parte della ricorrente nella considerazione dell'intervenuta scadenza dei termini per la presentazione delle istanze di riordino ai sensi dell'articolo 6 della deliberazione C.C. n. 1689/1997.

La ricorrente ha dedotto l'illegittimità dei predetti provvedimenti i seguenti motivi di censura:

1 - Violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della legge n. 241 del 1990, dell'art. 6 della legge n. 142 del 1990, degli artt. 2 e 3 dello Statuto del Comune di Roma, degli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione ed eccesso di potere.

2 – Eccesso di potere per violazione e falsa applicazione della delibera C.C. n. 254/1995 in relazione anche all'articolo 15 della delibera G.C. n. 1689/1997.

3 - Violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 10 della legge n. 241 del 1990 e dell'art. 28 dello Statuto del Comune di Roma ed eccesso di potere per violazione dell'articolo 11 della delibera C.C. n. 125/1996, dell'articolo 15 della delibera C.C. n. 289/1994 e dell'articolo 6 della delibera G.C. n. 1689/1997.

4 - Violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione ed eccesso di potere per violazione dei principi generali in materia di correttezza e buona fede della pubblica amministrazione.

5 - Violazione e falsa applicazione dell'articolo 2, commi 2 e 3, della legge n. 241 del 1990 anche in relazione all'articolo 97 della Costituzione.

Lamenta parte ricorrente l'omesso avviso di avvio del procedimento, in violazione delle richiamate norme che impongono la partecipazione dei privati al procedimento, anche al fine di consentire il diritto di difesa ed il rispetto del principio di imparzialità.

Lamenta, altresì, la violazione dell'art. 15 della Delibera C.C. n. 1689 del 1997 il quale impone al Comune di procedere all'esame delle istanze di riordino attraverso una completa ed articolata procedura in contraddittorio con i soggetti interessati, significando come l'Amministrazione abbia invece omesso di svolgere l'istruttoria, erroneamente ritenendo la documentazione prodotta quale nuova domanda di riordino piuttosto che una mera integrazione.

Richiama, quindi, la facoltà, riconosciuta alle parti dalle epigrafate norme di cui assume l'intervenuta violazione, di integrare e rettificare dichiarazioni erranee o incomplete, ricordando come ai sensi della delibera n. 1689 del 1997 la domanda di riordino non può essere istruita finché non sia completa e che il Comune ha omesso di comunicare eventuali incompletezze o erroneità della domanda di riordino e di esaminare la documentazione integrativa presentata al fine di compararla con quella allegata alla domanda di riordino.

Denuncia, inoltre, parte ricorrente l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione posta a sostegno della gravata determinazione in ordine alla inconferenza della documentazione integrativa prodotta rispetto alla domanda di riordino, limitandosi a dichiararne l'inammissibilità sulla scorta del rilievo della intervenuta scadenza dei termini per la presentazione delle domande, ritenendo erroneamente che l'istanza consistesse in una nuova domanda e non in un'integrazione di quella a suo tempo presentata.

Lamenta, infine, l'intervenuta violazione dei principi di correttezza, buona fede, imparzialità e buon andamento, denunciando il vizio di eccesso di potere nelle figure sintomatiche dell'illogicità ed ingiustizia manifeste.

Si è costituita in resistenza l'intimata Amministrazione Comunale sostenendo, con articolate deduzioni, di cui alla memoria del 16.2.2002, l'infondatezza del ricorso, con richiesta di corrispondente pronuncia, significando in particolare come la documentazione presentata dalla ricorrente consistesse, in realtà, in schede e tabelle riassuntive riferite a impianti diversi rispetto a quelli oggetto della domanda. Alla pubblica udienza del 20 maggio 2014 la causa è stata chiamata e, sentiti i difensori delle parti presenti, trattenuta per la decisione, come da verbale.

La fattispecie all'esame è già stata oggetto di trattazione puntuale da parte della sezione e, pertanto, il ricorso è infondato nel merito per le medesime considerazioni esposte nel predetto precedente nei termini di cui di seguito, le quali sono pienamente condivise da parte del Collegio.

“Giova preliminarmente precisare, al fine di individuare il quadro procedimentale in cui si iscrive la vicenda contenziosa in esame, che con Delibera C.C. n. 254 del 1995 il Comune di Roma ha approvato il piano generale per il riordino degli impianti pubblicitari oggetto di concessioni o autorizzazioni rilasciate entro il 31 dicembre 1993 ai fini del loro aggiornamento e rinnovo pluriennale, sulla base di apposita domanda, con procedura di carattere straordinario,

dettando le relative modalità con Delibera n. 1689 del 1997, in cui viene confermato il termine di scadenza del 30 dicembre 1996 per la presentazione delle relative domande.

Il gravato provvedimento, nel dichiarare l'inammissibilità dell'istanza di parte ricorrente, fa riferimento all'intervenuta scadenza del termine per la presentazione delle istanze di riordino fissato dalla citata delibera n. 1689 del 1997, precisando inoltre che le uniche regolarizzazioni sono quelle consentite dall'art. 6 di detta Delibera.

Il citato articolo dispone che le integrazioni delle domande avviene in esito alla verifica di completezza e di correttezza delle stesse effettuata dal competente Servizio, il quale invita l'interessato a presentarsi al fine di procedere in contraddittorio in ordine alla domanda.

Da tale previsione si deduce, sotto un primo profilo, che la fase di regolarizzazione delle domande di riordino conosce una specifica proceduralizzazione, attivata su impulso degli uffici chiamati a verificare la completezza e correttezza delle stesse, rispondente ad esigenze di buon andamento dell'azione amministrativa nonché volta ad evitare che attraverso surrettizie integrazioni possano essere elusi i termini perentori previsti per prendere parte alla procedura straordinaria di riordino.

Precisato come la produzione documentale inoltrata da parte ricorrente non sia stata sollecitata dagli uffici comunali – il che già potrebbe fondatamente costituire ragione di inammissibilità della stessa in quanto non effettuata nel rispetto delle disposizioni recate dalla Delibera n. 1689 del 1997 – deve altresì osservarsi che, contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, tale documentazione non ha natura meramente integrativa della domanda di riordino a suo tempo presentata, ma si riferisce ad impianti nuovi e diversi rispetto a quelli oggetto della stessa, per come chiaramente evincibile alla luce dell'esame di tale documentazione, come comparativamente condotta rispetto alla originaria domanda, avuto particolare riguardo alla numerazione progressiva degli impianti da ultimo indicati, ulteriore rispetto a quella recata nella domanda di riordino depositata dalla resistente Amministrazione, che risulta essere barrata in corrispondenza della numerazione invece riferita ad altri impianti nell'istanza di integrazione.

Stante il carattere perentorio del termine previsto per la presentazione delle istanze di riordino, deve quindi ritenersi che correttamente la resistente Amministrazione ha dichiarato, con il gravato

provvedimento, l'inammissibilità dell'istanza di integrazione della documentazione presentata dalla ricorrente, sulla base del rilievo dell'intervenuta scadenza di detto termine - nell'implicito ma inequivoco presupposto che tale istanza costituisca nuova domanda - e che comunque l'unica procedura per l'integrazione delle domande sia quella prevista dalla Delibera n. 1689 del 1997.

Alla luce di tali rilievi emerge l'infondatezza delle censure ricorsuali proposte che si fondano sull'assunto della natura meramente integrativa della documentazione prodotta rispetto all'originaria istanza.

Parimenti infondata è la censura con cui viene lamentata la violazione delle prerogative partecipative della ricorrente per effetto del mancato avviso di avvio del procedimento, dovendo al riguardo rilevarsi che, venendo in rilievo un'istanza di parte, nessun obbligo di avviso di avvio del procedimento è configurabile.

Inoltre, deve evidenziarsi come le garanzie partecipative di cui parte ricorrente assume l'intervenuta violazione siano ampiamente riconosciute e garantite dalle previsioni contenute nelle delibere che disciplinano il procedimento di riordino degli impianti, come sopra richiamate, che offrono la possibilità di affrontare in contraddittorio con le parti eventuali criticità delle domande secondo precise modalità e tempistiche.

In conclusione, alla luce delle considerazioni sin qui illustrate il ricorso in esame va rigettato stante la rilevata infondatezza delle censure con lo stesso proposte." (cfr., nei termini, TAR Lazio – Roma, sez. II, 5 marzo 2014, n. 2547).

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente al pagamento, a favore della resistente amministrazione comunale, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Elena Stanizzi, Consigliere

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/06/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)